



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

Corso Ercole I d'Este 37, I-44121 Ferrara

tel. 0532/45.56.51 fax 0532/20.01.88

**Ferrara 27 gennaio 2015**

**Titolo del Seminario:**

*STATI E CRIMINI CONTRO L'UMANITÀ*

*Le azioni civili nei confronti degli Stati per atti iure imperii in violazione dei diritti fondamentali:*

*gli effetti della sentenza costituzionale n. 238/2014*

(il titolo potrebbe essere soggetto a variazioni)

**Organizzazione**

Prof. Paolo Veronesi (Associato di Diritto costituzionale – Dipartimento di Giurisprudenza – Università di Ferrara). Tel. 0532-455641; mail: vrp@unife.it.

**Luogo e data del Seminario:**

Dipartimento di Giurisprudenza – Università di Ferrara

*Aula Magna, C.so Ercole I d'Este n. 37 – Ferrara*

*Martedì 10 marzo 2015, ore 15.30 -19.00.*

**Durata del Seminario**

3,5 ore

**Relatori:**

Avv. Domenico CARPONI SCHITTAR (Avv. in Venezia).

Avv. Joachim Lau (Avv. in Firenze)

Prof. Francesco SALERNO (Ordinario di Diritto internazionale – Università di Ferrara).

Prof. Paolo VERONESI (Associato di Diritto costituzionale – Università di Ferrara).

### **Argomenti oggetto di trattazione nel Seminario**

Il Seminario affronta un tema che ancora non è stato adeguatamente valorizzato nel dibattito giuridico. E' peraltro prevedibile che – in tempi più o meno brevi – il portato di questa pronuncia costituzionale (la n. 238/2014) tornerà agli onori della cronaca, con effetti che potrebbero altresì ritorcersi – come meglio si accennerà – anche nei confronti dello Stato italiano.

Con la sentenza n. 238, del 22 ottobre scorso, la Corte costituzionale ha infatti affermato che la norma internazionale la quale stabilisce l'immunità assoluta degli Stati con riguardo alle controversie civili che hanno origine da loro gravi violazione del diritto internazionale e dei diritti fondamentali della persona (i c.d. "crimini di guerra"), non ha mai fatto ingresso nell'ordinamento italiano perché in contrasto con i principi supremi della nostra Costituzione. Il ragionamento giuridico praticato dalla Corte è piuttosto complesso e sarà quindi opportuno analizzarlo nel dettaglio nel corso del Seminario. Anche perché gli effetti pratici della sentenza n. 238 potrebbero essere addirittura "travolgenti". L'obiettivo che l'incontro si propone è quindi non solo di passare al setaccio, analizzare e (se necessario) criticare l'*iter* logico seguito dalla Corte (o alcuni snodi di esso), ma anche – e soprattutto – d'interrogarsi sulle sue possibili ricadute.

In breve – e tralasciando dettagli che saranno adeguatamente approfonditi durante il Seminario – con questa decisione la Corte costituzionale afferma che gli Stati non possono rivendicare la loro immunità – sancita da norme del diritto internazionale – al fine di non farsi carico del risarcimento dei danni da essi provocati a seguito di crimini di guerra o comunque violando i diritti fondamentali della persona. Da qui – in teoria – la risarcibilità (a carico degli Stati stessi) dei danni in tal modo provocati dai loro eserciti o dalle truppe a essi riferibili. Per quanto riguarda l'Italia, ciò significa che – innovando alla consolidata giurisprudenza in materia, oltre che all'abituale interpretazione delle norme internazionali generalmente riconosciute – le vittime o i familiari delle vittime degli eccidi provocati dall'esercito tedesco o dalle SS naziste durante la Seconda Guerra Mondiale, oppure coloro che vennero deportati in Germania e adibiti al lavoro forzato (e i loro discendenti), possono legittimamente chiedere il risarcimento dei danni patiti in conseguenza di simili palesi lesioni dei diritti fondamentali della persona. In effetti, la questione di legittimità costituzionale proveniva – appunto – da un processo che riguardava la fattispecie da ultimo citata.

La decisione sollecita una serie di interrogativi ai quali il Seminario tenterà di dare una prima risposta.

E' davvero possibile sostenere che la norma internazionale che sancisce l'immunità assoluta degli Stati dalla giurisdizione civile per i danni provocati in violazione dei diritti fondamentali non ha mai fatto ingresso nell'ordinamento italiano? Posto che da oggi in poi sarà possibile, per i cittadini italiani che hanno subito un torto di tal tipo, convenire in giudizio lo Stato straniero responsabile, come sarà concretamente possibile liquidare i risarcimenti a loro favore? Come potranno cioè procedere i giudici per garantire la liquidazione dei risarcimenti dovuti? Su quali beni potranno concentrarsi? Ci saranno, per questo, tangibili conseguenze sul piano dei rapporti diplomatici del nostro Paese con altri Stati europei? Cosa accadrà se l'Italia verrà perciò condannata – come sembra prevedibile – dalla Corte internazionale di giustizia per violazione di una norma internazionale generalmente riconosciuta? La sentenza costituzionale rimarrà dunque "lettera morta", consentendo generiche e autocompiaciute prese di posizione interne, del tutto prive di tangibili effetti pratici (vista la difficoltà di ottenere i risarcimenti)? O sono invece ipotizzabili degli strumenti per soddisfare le pretese dei danneggiati? La pronuncia costituzionale in discorso costituisce forse il tentativo d'intaccare una consuetudine internazionale sin qui praticamente indiscussa, dando il via a un complesso *iter* finalizzato al suo superamento? Che margini di successo presenta una simile operazione?

In una diversa prospettiva, la sentenza evoca ulteriori (e possibili) conseguenze. Potrà l'Italia – per “ritorsione” – essere chiamata a rispondere, dalle giurisdizioni straniere, per i danni provocati in violazione dei diritti umani al tempo del fascismo e della Seconda Guerra Mondiale?

Come può ben comprendersi da questa sommaria illustrazione degli interrogativi sul tappeto, la sentenza è dunque destinata a far discutere e a trovare applicazione in contesti anche molto diversi da quello sottoposto all'attenzione del giudice *a quo*. Da qui la necessità di comprenderne appieno la portata e la forza dirompente. E ciò anche in vista della necessità di raccontare ciò che inevitabilmente accadrà nei numerosi processi in corso in Italia nei confronti dello Stato tedesco, ma – in prospettiva, e come già si è accennato – anche per ciò di cui lo stesso Stato italiano potrebbe essere costretto a rispondere in processi che lo vedono coinvolto all'estero: capitolo spesso dimenticato dalla discussione pubblica.

Per affrontare la questione in tutte le sue sfumature, sono coinvolti nell'iniziativa esperti di Diritto costituzionale (il Prof. Paolo Veronesi) e di Diritto internazionale (il Prof. Francesco Salerno). Assieme a loro, sono coinvolti nei lavori anche l'Avv. Domenico Carponi Schittar (del Foro di Venezia) e l'Avv. Joachim Lau (del Foro di Firenze), i quali hanno seguito numerosi processi relativi alla pretesa responsabilità dello Stato tedesco per gli eccidi o comunque i crimini commessi dalle sue milizie in Italia nel corso della Seconda Guerra Mondiale. L'Avv. Lau è, tra l'altro, il professionista impegnato proprio nella causa da cui è partita l'ordinanza di remissione che ha dato luogo alla sentenza n. 238. Accanto alle ricadute di carattere teorico e sistematico, ci s'interrogherà dunque anche sulle conseguenze pratiche che questa decisione potrà tendenzialmente provocare.

### **Numero di partecipanti consentito**

L'Aula Magna del Dipartimento di giurisprudenza può ospitare, complessivamente, 225 persone. All'Ordine dei Giornalisti saranno riservati circa 60 posti. All'Ordine degli Avvocati pensiamo di riservare sino a 100 posti.

### **Costi della quota di partecipazione**

Nessun costo (il Seminario è assolutamente gratuito).

### **Finanziatori/Sponsor**

Il Seminario non ha nessun finanziatore o *sponsor*. Esso si colloca nell'ambito delle attività organizzate dai docenti del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Ferrara.

### **Altre informazioni utili**

Dopo le relazioni s'intende avviare un dibattito che potrà/dovrà coinvolgere sia i relatori stessi, sia – auspicabilmente – il pubblico partecipante. Si potranno così chiarire i passaggi meno immediatamente comprensibili delle relazioni stessi nonché affrontare temi o profili non adeguatamente sviluppati nel corso dell'analisi della sentenza e delle sue (ipotizzate) implementazioni. Già si preannunciano alcuni interventi programmati.